



COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

Il Sindaco

Ordinanza Sindacale del **4 LUG, 2012** n. **106**

OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 100 DEL 26/06/2012 AVENTE AD OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI NEL PERIODO ESTIVO.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale del 28 giugno 2012, reg.n. 100 recante disposizioni in ordine alla limitazione delle attività di intrattenimento negli esercizi pubblici nel periodo estivo;
RICHIAMATA la successiva ordinanza sindacale del 29 giugno 2012, reg.n. 103 recanti modifiche parziali all'ordinanza sindacale del 28 giugno 2012, reg.n. 100;

ATTESA la necessità di apportate all'ordinanza sopra richiamata ulteriori modifiche alla parte dispositiva;

Per i motivi di cui in narrativa,

DISPONE

1) Di precisare che all'art. 4, comma 5, lettera a) della parte dispositiva, che la limitazione inerente lo svolgimento di un intrattenimento danzante alla settimana è strettamente legata alla avvenuta prenotazione delle restanti serate della medesima settimana da parte di altri stabilimenti autorizzati; pertanto, fermo restando il principio della non contemporaneità di intrattenimenti danzanti nella medesima serata nell'ambito di ciascuna zona predeterminata nell'ordinanza in questione, gli stabilimenti balneari autorizzati possono svolgere anche più serate danzanti nell'ambito della stessa settimana, purché sia rispettato il divieto di contemporaneità di eventi nella medesima zona.

2) L'art. 5 della parte dispositiva della precedente ordinanza sindacale n. 100 del 28/6/2012, successivamente modificata con ordinanza sindacale n. 103 del 29/6/2012, è intermente sostituita, con decorrenza immediata, dalla seguente:

Art. 5

Consumo di bevande alcoliche

1. I gestori degli esercizi pubblici hanno il divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di anni 16. Il personale impiegato in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ha l'obbligo di richiedere ai clienti che appaiano essere minori di 16 anni, di dimostrare la loro età all'atto dell'ordinazione di sostanze alcoliche. Tale obbligo si estende anche all'atto della consumazione delle bevande alcoliche, poiché queste potrebbero essere state ordinate/acquistate da altre persone, ma consumate da persone minori di 16 anni. In caso di mancata dimostrazione dell'età, il personale del locale non deve fornire bevande alcoliche alla persona stessa. Qualora si identificassero persone minori di 16 anni nell'atto di consumare bevande alcoliche, queste devono essere allontanate dal locale. Nel caso in cui il personale dei locali di somministrazione alimenti e bevande individui dei soggetti minori di 18 anni in evidenti condizioni di alterazione psico-fisica correlata all'assunzione di droga o di sostanze alcoliche, i gestori del locale hanno l'obbligo di

avvisare formalmente ed immediatamente le Forze dell'Ordine e il servizio sanitario. Quest'ultimo avrà, inoltre, l'incarico di avvisare i genitori del soggetto in questione.

2. I gestori dei locali hanno il divieto di fare entrare e di far permanere nel proprio locale persone minori di 16 anni, non accompagnati da maggiorenni, dopo le ore 24.00. Qualora, quindi, persone minori di 16 anni si trovino all'interno del locale oltre l'orario stabilito, queste devono essere fatte uscire.

3. I gestori dei locali hanno il divieto di vendere bevande alcoliche dopo le ore 02.00 del mattino. Si ricorda che, a partire dalle ore 02.00 è vietata la consumazione delle stesse. A tal proposito si ricorda che per "consumo" di sostanze si intende l'assunzione mediante ingestione delle sostanze stesse. Pertanto, al fine di tenere informati i clienti dell'entrata in vigore del divieto, un quarto d'ora prima dell'orario di divieto uno dei DJ o dei vocalist della serata deve sospendere la musica per breve tempo e diffondere un messaggio informativo esplicito rivolto ai clienti del locale. Costoro potranno terminare di consumare le proprie bevande alcoliche comunque entro le ore 02,15. Inoltre, i clienti dovranno essere avvisati delle disposizioni vigenti sin dalle ore 24.00, al momento dell'acquisto di bevande alcoliche, sia verbalmente sia con cartelli ben visibili e permanenti posti presso i bar del locale. Al fine di rendere esplicito il preavviso, all'ingresso del locale, viene consegnata una nota informativa al cliente in cui lo si avverte delle disposizioni di legge e del presente protocollo. Il gestore ha l'obbligo di fare tutto ciò che è in suo potere per evitare il consumo di bevande alcoliche dopo le ore 02,00. I clienti devono essere invitati a non assumere più sostanze alcoliche o ad allontanarsi dal locale; gli stessi, in caso di rifiuto o se siano motivo di disordini, potranno essere segnalati alle Forze dell'Ordine. I gestori delle discoteche hanno l'obbligo di proiettare periodicamente, all'interno del locale, spot contro la droga e contro l'abuso di sostanze alcoliche.

4. Ai gestori è vietato adibire persone minori di 18 anni:

- al servizio e alla mescolta di alcolici;
- ad attività di spettacolo (baby cubiste, intrattenimento e attrazione dei clienti, ecc.), anche se queste sono in possesso del consenso dei genitori.

3) Le restanti parti delle ordinanze sindacali nn. 100 e 103, rispettivamente del 28 e 29 giugno 2012 non modificate con la presente, si intendono valide e confermate.

La Polizia Municipale, il Servizio Attività Produttive, il Servizio Ecologia del Comune di Aci Castello, l'A.S.P. 3 di Catania e le altre Forze dell'Ordine per quanto di competenza sono incaricati di vigilare sull'esatta esecuzione delle disposizioni della presente ordinanza da parte degli esercenti. Copia della presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente (www.comune.acicastello.ct.it), verrà trasmessa alla Polizia Municipale, il Servizio Attività Produttive, il Servizio Ecologia del Comune di Aci Castello, l'A.S.P. 3 di Catania e le altre Forze dell'Ordine, per gli adempimenti di competenza.

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa all'U.T.G.- Prefettura di Catania e alla Questura di Catania per quanto di competenza.

La presente ordinanza abroga e sostituisce le precedenti ordinanze emanate in materia (n°202 del 02/07/1996, n. 62 del 03/08/2004, n. 53 del 20/06/2005, n. 49 del 20/06/2006 e n. 100 del 26/06/2012).

Dalla residenza comunale, li.....

Il Sindaco
On. Dott. Filippo Drago

